

ACC 10000/125/337 97/PAT RECOVERY + RESTORATION OF WAR REMNANTS

- 1 - 1 -

ERY + RESTORATION OF WAR REMNANTS

- 1 - 1 -

13 SEP Recd USC.
97

Articles of the Association of the "Cooperativa
Impresa Recupero e Rivalorizzazione Residuati di
Guerra."

(Cooperative Association for the Recovery and
Restoration of the War Remnants.

Section I.

Establishment - Denomination - Residence.

Article 1. A cooperative Association named -

belonging to the Partisan Movement, residing in Rome and under
Partisan Command is hereby formed.

Objects.

Article 2. The Association has the following objects:-

- a. To undertake the recovery and restoration of the war remnants, either on its own account, or on behalf of the State or on behalf of other public and private bodies.
- b. To undertake, on behalf of the war-damaged parties, the restoration and re-establishment of the landed properties, repairs and re-erection of buildings of all kinds and other similar works.
- c. To undertake the repair of roads, bridges, railways, aqueducts etc. on behalf of public or private bodies.

SEEN.	INITIALS.	DATE.
Col. MC. PIHY	CSH	
Maj. MAG. UN	P.N.	
Maj. DRAGE		
Cap. SALVADORI		
Col. FAVI		
C. C.		

1978

STATUTO DELLA COOPERATIVA IMPRESA RECUPERO E
RIVALORIZZAZIONE RESIDUATI DI GUERRA.

T I T O L O I°

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

Art.1 - E' costituita una Società Cooperativa denominata

a responsabilità limitata aderente al Movimento Partigiano,
avente sede legale in Foma, presso la sede del Comando Par-
tigiano.

S C O P I

Art.2 - La Società ha i seguenti scopi:

- a) assumere l'impresa del recupero dei residuati di guerra
e della rivalorizzazione dei medesimi, sia per proprio con-
to che per conto dello Stato o di altri Enti pubblici e pri-
vati.
- b) assumere per conto di danneggiati di guerra il risanamen-
to ed il riattivamento delle proprietà agricole, la ripara-
zione o ricostruzione di immobili di qualsiasi genere od al-
tri lavori simili
- c) assumere la riparazione di strade, ponti, ferrovie, acque-
dotti, ecc. per conto di Enti Pubblici o di Privati.
- d) dare assistenza legale, tecnica o commerciale ai danneg-
giati di guerra
- e) acquistare proprietà agricole onde farle gestire dai propri
soci e provvedere alla vendita dei prodotti
- f) acquistare per rivendere, fondi rustici, case e terreni
- g) fare tutte quelle operazioni finanziarie e sviluppare tutte
quelle attività tecniche e commerciali che saranno ritenute
utili o necessarie agli interessi sociali.

Art.1 - E' costituita una Società Cooperativa denominata

a responsabilità limitata aderente al Movimento Partigiano, avente sede legale in Roma, presso la sede del Comando Partigiano.

S C O P I

Art.2 - La Società ha i seguenti scopi:

- a) assumere l'impresa del recupero dei residuati di guerra e della rivalorizzazione dei medesimi, sia per proprio conto che per conto dello Stato o di altri Enti pubblici e privati.
- b) assumere per conto di danneggiati di guerra il risanamento ed il riattivamento delle proprietà agricole, la riparazione o ricostruzione di immobili di qualsiasi genere od altri lavori simili
- c) assumere la riparazione di strade, ponti, ferrovie, acquedotti, ecc. per conto di Enti Pubblici o di Privati.
- d) dare assistenza legale, tecnica o commerciale ai danneggiati di guerra
- e) acquistare proprietà agricole onde farle gestire dai propri soci e provvedere alla vendita dei prodotti
- f) acquistare per rivendere, fondi rustici, case e terreni
- g) fare tutte quelle operazioni finanziarie e sviluppare tutte quelle attività tecniche e commerciali che saranno ritenute utili o necessarie agli interessi sociali.

1977

D U R A T A

Art.3 - La Società avrà la durata di anni venti dalla data della sua costituzione e sarà prorogabile con deliberazione dell'Assemblea

TITOLO II°

SOCI

Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato. Possono appar-
tenere alla Società: i partigiani o quelli ex combattenti
che avranno rifiutato di collaborare coi fascisti repubbli-
cani; le persone o gli Enti sia finanziari che commerciali
i quali abbiano comunque rapporti di interessi con la Coo-
perativa. Sono però esclusi gli impresari, industriali e
commercianti che gestiscono aziende similari. Non potranno
essere accettate sottoscrizioni di azioni da parte di perso-
ne che ebbero cariche nel Partito fascista od in qualsiasi
modo abbiano contribuito alla vita di detto Partito.
La Società può assumere personale impiegatizio e lavoratore
senza necessità che si associ.

Art. 5 - I soci vengono ammessi previa domanda, dal Consiglio
d'Amministrazione firmando la domanda il socio, mentre confer-
ma le sue generalità e domicilio si obbliga:

- a) a rispettare il presente statuto sociale
- b) ad acquistare almeno una quota di sottoscrizione
- c) a versare in contanti la tassa d'ammissione.

Art. 6 - La Società è a responsabilità limitata, nessun socio
risponde oltre le proprie quote.

Art. 7 - Il socio ha diritto:

- a) di lavorare per la Società sempre che questa abbia la pos-
sibilità di occuparlo utilmente in rapporto ai lavori che es-
sa avrà in corso e alle attitudini del socio.
- b) di votare nell'assemblea, purchè abbia versato l'importo
di almeno una quota e sia iscritto da tre mesi, nel libro dei
soci.

c) di essere eletto alle cariche sociali.

d) di partecipare al patrimonio ed agli utili in proporzio-

che avranno rifiutato di collaborare coi fascisti repubblicani; le persone o gli Enti sia finanziari che commerciali i quali abbiano comunque rapporti di interessi con la Cooperativa. Sono però esclusi gli impresari, industriali e commercianti che gestiscono aziende similari. Non potranno essere accettate sottoscrizioni di azioni da parte di persone che ebbero cariche nel Partito fascista od in qualsiasi modo abbiano contribuito alla vita di detto Partito. La Società può assumere personale impiegatizio e lavoratore senza necessità che si associ.

Art. 5 - I soci vengono ammessi previa domanda, dal Consiglio d'Amministrazione firmando la domanda il socio, mentre conferma le sue generalità e domicilio si obbliga:

- a) a rispettare il presente statuto sociale
- b) ad acquistare almeno una quota di sottoscrizione
- c) a versare in contanti la tassa d'ammissione.

Art. 6 - La Società è a responsabilità limitata, nessun socio risponde oltre le proprie quote.

Art. 7 - Il socio ha diritto:

- a) di lavorare per la Società sempre che questa abbia la possibilità di occuparlo utilmente in rapporto ai lavori che essa avrà in corso e alle attitudini del socio.
- b) di votare nell'assemblea, purché abbia versato l'importo di almeno una quota e sia iscritto da tre mesi, nel libro dei soci.
- c) di essere eletto alle cariche sociali.

d) di partecipare al patrimonio ed agli utili in proporzione delle proprie quote e del lavoro da esso fatto per la Società, come spiegato nell'art. 30 riflettente la ripartizio

ne degli utili.

Il socio partecipa ai dividendi cominciando dalla gestione dell'anno finanziario successivo a quello in cui abbia completato il versamento delle quote sottoscritte.

Art. 8 - Non è concesso al socio il diritto di recesso dalla Società. Però se per trasferimento in altra residenza per cui non possa più godere dei benefici sociali o per ragione di forza maggiore riconosciute dal Consiglio d'Amministrazione, un socio fosse necessitato ad allontanarsi dalla Società, il Consiglio può fargli rimborsare le sue quote versate e liquidargli i suoi diritti secondo le norme di legge.

Art. 9 - La qualità di socio si perde:

- a) per morte
- b) per dimissioni
- c) per decadenza, pronunciata dal Consiglio nei confronti dei Soci interdetti, inabilitati o falliti o di quelle che svolgono attività contrastante con gli interessi sociali. La decadenza deve essere motivata.

d) per espulsione o radiazione, pronunciata dal Consiglio, previa inchiesta e sentito il socio per i seguenti motivi:
1°) che non ottemperi alla disposizione dello Statuto e dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione dei regolamenti interni legalmente deliberati.

2°) che si renda moroso nei versamenti o nel pagamento dei debiti contratti verso la Società a qualsiasi titolo, salvi restando i diritti della Società verso il socio da esercitarsi nei modi di legge.

3°) che danneggi in qualunque modo anche solo moralmente la Società o fomenti dissidi in seno alla stessa.

4°) che venga condannato a pena restrittiva della libertà personale per atti infamanti.

Art. 8 - Non è concesso al socio il diritto di recesso dalla Società. Però se per trasferimento in altra residenza per cui non possa più godere dei benefici sociali o per ragione di forza maggiore riconosciute dal Consiglio d'Amministrazione, un socio fosse necessitato ad allontanarsi dalla Società, il Consiglio può fargli rimborsare le sue quote versate e liquidargli i suoi diritti secondo le norme di legge.

Art. 9 - La qualità di socio si perde:

- a) per morte
- b) per dimissioni
- c) per decadenza, pronunciata dal Consiglio nei confronti dei Soci interdetti, inabilitati o falliti o di quelli che svolgono attività contrastante con gli interessi sociali. La decadenza deve essere motivata.
- d) per espulsione o radiazione, pronunciata dal Consiglio, previa inchiesta e sentito il socio per i seguenti motivi:
 - 1°) che non ottemperi alla disposizione dello Statuto e dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione del regolamento interni legalmente deliberati.
 - 2°) che si renda moroso nei versamenti o nel pagamento dei debiti contratti verso la Società a qualsiasi titolo, salvi restando i diritti della Società verso il socio da esercirsi nei modi di legge.
 - 3°) che danneggi in qualunque modo anche solo moralmente la Società o fomenti dissidi in seno alla stessa.
 - 4°) che venga condannato a pena restrittiva della libertà personale per atti infamanti.

Nel caso a) le quote saranno rimborsate agli eredi secondo il valore che avevano in base all'ultimo bilancio chiuso ed approvato al momento del decesso del socio.

Nel caso b) le quote saranno rimborsate, al valore nominale, sempre in seguito a deliberazione del Consiglio, salvi comunque i diritti della Società per qualsiasi titolo.

Nei casi c) e d) le quote verranno perdute dai soci e resteranno a beneficio della Società.

TITOLO III°

ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEE

GENERALI

Art. 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA - E' convocata a norma di legge ogni anno entro i 4 mesi della chiusura dell'esercizio sociale del Consiglio d'Amministrazione ogni qualvolta lo ritiene utile per la trattazione di argomenti legamente di sua competenza oppure per domanda di almeno un quinto dei soci fatta per iscritto al Consiglio. In questo caso deve essere convocata non oltre trenta giorni dalla richiesta.

Art. 11 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA - Potranno convocarsi assemblee straordinarie quando il Consiglio lo creda necessario e ne sia fatta richiesta da un quinto dei soci.

Art. 12 - Le Assemblee ordinarie e straordinaria sono convocate dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 13 - Le convocazioni delle Assemblee sono comunicate ai soci non meno di 15 giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza a mezzo avviso da pubblicarsi nel Settimanale "IL PARTIGIANO" o con lettera raccomandata a ciascun socio avente diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 14 - Le deliberazioni delle Assemblee generali sono valide in prima adunanza, quando intervengono tanti soci da costituire la maggioranza richiesta dalla legge.

Nei casi c) e d) le quote verranno perdute dai soci e resteranno a beneficio della Società.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEE

GENERALI

Art. 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA - E' convocata a norma di legge ogni anno entro i 4 mesi della chiusura dell'esercizio sociale del Consiglio d'Amministrazione ogni qualvolta lo ritiene utile per la trattazione di argomenti legalmente di sua competenza oppure per domanda di almeno un quinto dei soci fatta per iscritto al Consiglio. In questo caso deve essere convocata non oltre trenta giorni dalla richiesta.

Art. 11 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA - Potranno convocarsi assemblee straordinarie quando il Consiglio lo creda necessario e ne sia fatta richiesta da un quinto dei soci.

Art. 12 - Le Assemblee ordinarie e straordinaria sono convocate dal Consiglio d'Amministrazione. 1975

Art. 13 - Le convocazioni delle Assemblee sono comunicate ai soci non meno di 15 giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza a mezzo avviso da pubblicarsi nel Settimanale "IL PATTIGIANCO" o con lettera raccomandata a ciascun socio avente diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 14 - Le deliberazioni delle Assemblee generali sono valide in prima adunanza, quando intervengono tanti soci da costituire la maggioranza richiesta dalla legge.

In caso di diserzione, l'Assemblea di seconda convocazione avrà luogo almeno il giorno successivo dalla prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti, salvo le maggioranze.

./.

ranze speciali richieste dalla legge.

Art. 15 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta di voti. La votazione avverrà o per alzata o per appello nominale e sarà a schede segrete per le elezioni delle cariche sociali e per altre questioni personali.

Art. 16 - Nelle Assemblee ogni socio dispone di un solo voto qualunque sia il numero delle sue quote. Il socio legittimamente impedito può farsi rappresentare da un altro socio che non sia Amministratore. Nessun socio può rappresentare più di cinque soci.

Art. 17 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono obbligatorie per tutti i soci, anche per gli assenti e dissenzienti. La esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblee spetta al Consiglio d'Amministrazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18 - La Società è amministrata da un Consiglio direttivo composto da 5 a 7 membri, di cui uno con la carica di Presidente ed uno di Amministratore Delegato e Direttore Generale eletto dall'Assemblea generale.

Gli Amministratori durano in carica 3 anni, sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione. Gli Amministratori non possono dar voto all'approvazione del Bilancio e nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. 1974

Art. 19 - L'Amministratore Delegato può delegare tutto o parte delle proprie attribuzioni a uno o più mandatarî.

Art. 20 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al mese nonchè tutte le volte che lo riterrà utile, o su domanda di almeno due Consiglieri

le elezioni delle cariche sociali e per altre questioni personali.

Art. 16 - Nelle Assemblée ogni socio dispone di un solo voto qualunque sia il numero delle sue quote. Il socio legittimamente impedito può farsi rappresentare da un altro socio che non sia Amministratore. Nessun socio può rappresentare più di cinque soci.

Art. 17 - Le deliberazioni dell'Assemblée sono obbligatorie per tutti i soci, anche per gli assenti e dissenzienti.

La esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblée spetta al Consiglio d'Amministrazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18 - La Società è amministrata da un Consiglio direttivo composto da 5 a 7 membri, di cui uno con la carica di Presidente ed uno di Amministratore Delegato e Direttore Generale eletto dall'Assemblée generale.

Gli Amministratori durano in carica 3 anni, sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione. Gli Amministratori non possono dar voto all'approvazione del Bilancio e nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. 1974

Art. 19 - L'Amministratore Delegato può delegare tutto o parte delle proprie attribuzioni a uno o più mandatari.

Art. 20 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al mese nonché tutte le volte che lo riterrà utile, o su domanda di almeno due Consiglieri.

Le adunanze si ritengono valide con la presenza di almeno sei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

./.

Art. 21 - Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

- a) compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.
 - b) compilare i bilanci consuntivi da presentarsi all'assemblea generale unitamente alla relazione sugli affari della Società.
 - c) convocare le assemblee generali ordinarie e straordinarie.
 - d) pronunciare la decadenza e l'espulsione dei soci
 - e) formulare i regolamenti.
 - f) nominare e licenziare gli impiegati.
 - g) fare tutti gli atti che sono consentiti dalle leggi e che sono utili per il conseguimento degli scopi sociali e che non siano tassativamente riservati all'Assemblea.
- Art. 22 - La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ad esso ed anche all'Amministratore delegato è conferita la firma sociale.

TITOLO IV°

PATRIMONIO E BILANCI

Esercizio sociale

Art. 23 - Esercizio sociale comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

PATRIMONIO

Art. 24 - Il patrimonio è costituito:

- a) da quote sociali di partecipazione in numero illimitato
- b) dalla riserva

scopi sociali.

b) compilare i bilanci consuntivi da presentarsi all'assemblea generale unitamente alla relazione sugli affari della Società.

c) convocare le assemblee generali ordinarie e straordinarie.

d) pronunciare la decadenza e l'espulsione dei soci

e) formulare i regolamenti.

f) nominare e licenziare gli impiegati.

g) fare tutti gli atti che sono consentiti dalle leggi e che sono utili per il conseguimento degli scopi sociali e che non siano tassativamente riservati all'Assemblea. Art. 22 - La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ad esso ed anche all'Amministratore delegato è conferita la firma sociale.

TITOLO IV°

PATRIMONI E FINANZI

Esercizio sociale

Art. 23 - Esercizio sociale comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

PATRIMONIO

Art. 24 - Il patrimonio è costituito:

a) da quote sociali di partecipazione in numero illimitato

b) dalla riserva

c) da tutti i beni acquisiti dalla Società

d) da qualunque elargizione a favore della Società

Art. 25 - La quota è di L. 100 (lire cento). E' nominale

./.

e non può essere venduta nè altrimenti ceduta.

Per gli esercizi successivi al primo il valore nominale verrà aumentato del sovrapprezzo stabilito dal bilancio dell'esercizio precedente.

Art. 26 - La partecipazione di ciascun socio non può superare la somma di L. 50.000.

Art. 27 - La tassa d'ammissione è stabilita in L. 30

Art. 28 - La riserva è costituita:

- a) di una percentuale degli utili di cui all'art. 31
- b) delle tasse di ammissione, dal cui importo si dedurranno, fino ad estinzione, le spese di primo impianto.

RETROUZIONI

Art. 29 - Nel fissare le paghe per coloro che lavorano per l'azienda sociale il Consiglio di Amministrazione si baserà sulle tariffe sindacali e sulle paghe di fatto vigenti e normali per le mansioni esplicate dai singoli lavoratori, senza tener conto se siano soci. Agirà cioè come una azienda industriale qualsiasi, salvo in sede di ripartizione di utili distribuire percentuali/premi come detto nell'apposito articolo.

B I L A N C I

Art. 30 - Il bilancio indicherà il capitale sociale realmente esistente, le somme dei versamenti effettuati in conto delle quote e i residui da versare; le attività e le passività della società, le perdite sofferte e l'eccedenza realmente conseguita dalle entrate sulle spese e perdite, nonché le altre indicazioni di legge.

Il bilancio, il conto profitti e perdite e la relazione del Consiglio di Amministrazione devono restare depositati in copia presso la sede sociale durante i 15 giorni che precedono l'Assemblea dei soci, onde possano essere esami-

Art. 26 - La partecipazione di ciascun socio non può superare la somma di L. 50.000.

Art. 27 - La tassa d'ammissione è stabilita in L. 30

Art. 28 - La riserva è costituita:

- a) di una percentuale degli utili di cui all'art. 31
- b) delle tasse di ammissione, dal cui importo si dedurranno, fino ad estinzione, le spese di primo impianto.

RETRIBUZIONI

Art. 29 - Nel fissare le paghe per coloro che lavorano per l'Azienda sociale il Consiglio di Amministrazione si baserà sulle tariffe sindacali e sulle paghe di fatto vigenti e normali per le mansioni esplicate dai singoli lavoratori, senza tener conto se siano soci. Agirà cioè come una azienda industriale qualsiasi, salvo in sede di ripartizione di utili distribuire percentuali/premi come detto nell'apposito articolo.

B I L A N C I

Art. 30 - Il bilancio indicherà il capitale sociale realmente esistente, le somme dei versamenti effettuati in conto delle quote e i residui da versare; le attività e le passività della società, le perdite sofferte e l'eccedenza realmente conseguita dalle entrate sulle spese e perdite, nonché le altre indicazioni di legge.

Il bilancio, il conto profitti e perdite e la relazione del Consiglio di Amministrazione devono restare depositati in copia presso la sede sociale durante i 15 giorni che procedono l'Assemblea dei soci, onde possano essere esaminati da chiunque provi la sua qualità di socio.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

1972

Art. 31 - Gli utili del bilancio saranno ripartiti come

./.

segue:

- a) il 20% alla riserva
- b) ai soci interesse massimo del 5% sul valore nominale delle quote interamente versate.

I rimanenti utili saranno ripartiti fra il Consiglio di Amministrazione, i Soci ed altro in conformità alle deliberazioni prese dai soci stessi in Assemblee.

TITOLO V°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 32 - Per quanto non è disposto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni delle vigenti leggi.

Art. 33 - Spetta all'Assemblea dei Soci nel caso di scioglimento della Società deliberare sulla ripartizione dello asse sociale e determinare le modalità per l'esecuzione dello scioglimento stesso, salvo quanto in materia previsto dalla legge.

le delle quote interamente versate.

I rimanenti utili saranno ripartiti fra il Consiglio di Amministrazione, i Soci ed altro in conformità alle deliberazioni prese dai soci stessi in Assemblee.

T I T O L O V°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 32 - Per quanto non è disposto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni delle vigenti leggi.

Art. 33 - Spetta all'Assemblea dei Soci nel caso di scioglimento della Società deliberare sulla ripartizione dello asse sociale e determinare le modalità per l'esecuzione dello scioglimento stesso, salvo quanto in materia previsto dalla legge.

1727